

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica: Ordini professionali			
12	il Giornale	05/09/2009 <i>LEGGI, LE PROPOSTE INDECENTI AL PARLAMENTO (S.Giani)</i>	2
9	il Giornale	05/09/2009 <i>"L'AVVOCATO DI PIETRO VA SOSPESO HA VIOLATO CODICE E DEONTOLOGIA" (Gmc)</i>	4
16	Il Secolo XIX	05/09/2009 <i>L'AVVOCATO DI FAMIGLIA (G.Comande')</i>	6
Rubrica: Giustizia - CSM			
28	Libero Quotidiano	05/09/2009 <i>L'INDIFFERENZA DEL CSM</i>	8
Rubrica: Giustizia - Segnalazioni			
11	Plus24 (Il Sole 24 Ore)	05/09/2009 <i>GLI AVVOCATI "CONGELANO" 133 MILIONI</i>	9

LE BIZZARRIE DEI LEGISLATORI

Leggi, le proposte indecenti al Parlamento

*I temi mai discussi da deputati e senatori: dalla patente europea dei pizzaioli all'albo dei consulenti filosofici
Dal trattino conteso della Provincia di Massa-Carrara al Fondo per le città d'arte che sa di trappola mangiasoldi*

Stefano Giani

■ E poi dicono che il legislatore è quel tizio dal volto serio, sguardo torvo, capo chino sommerso dalle carte, mente dispersa in un mare di commi. Nell'immaginario collettivo, insomma Solone è un tipo austero, niente da ridere. E invece aveva ragione Bismarck, uno che conosceva l'«articolo», a sostenere che «meno le persone sanno di come vengono fatte le salsicce e le leggi e meglio dormono la notte». E benché tedesco, sembrava saperne più degli italiani dei secoli a venire. Sì, perché a giudicare dai progetti che marciscono (e vivaddio è il caso di dirlo) nei cassetti del Parlamento c'è da rallegrarsi che le varie commissioni, deputati, senatori e lor signori vari abbiano deciso, assai saggiamente, di non dedicare a quelle proposte neanche un secondo del loro tempo, notoriamente preziosissimo.

Se così non fosse stato, avremmo assistito a un dotto dibattito in cui maggioranza e opposizione si scannavano sull'opportunità di istituire una «patente europea dei pizzaioli» con an-

nessa assegnazione di cittadinanza alla pizza: è di destra o di sinistra? E nel dettaglio: se la marinara è di sinistra, la capricciosa è di destra e la margherita di centro? Fortunatamente il quesito non si pone: progetto accantonato. E che dire del consulente filosofico? È partito trasversale quello dei laureati in questa disciplina e di esponenti ve ne sono a destra e a manca. Lo scontro è servito, ma il buonsenso allontana rischi e discussioni.

E così ecco tempi duri anche per statistici, tecnici laureati in ingegneria, agenti di scorta e poliziotti, informatori del farmaco, traduttori e interpreti. C'è chi azzardava la necessità di altrettanti albi professionali, forse consapevole che, in parlamento, più d'uno avrebbe bisogno di un interprete per farsi capire. Dotte dissertazioni di utilità sono rinviate a data da destinarsi, meglio mai che tardi, si potrebbe quasi chiosare, manomettendo il proverbio.

In tanto marasma di bizzarrie che l'Istituto Bruno Leoni ha messo nero su bianco sul web, c'è perfino chi, direttamente o indirettamente, ha proposto una legge per abolire un tratti-

no. Sì, avete capito bene: un trattino. Niente più Provincia di Massa-Carrara, meglio la «Provincia di Massa e Carrara». Evviva la priorità. E se in Toscana il trattino ha pochi fan, in Calabria ne ha molti di più: la Provincia di Catanzaro è lì per diventare «Provincia di Catanzaro-Lamezia Terme», ma l'oblio l'ha congelata. Questioni cruciali, insomma, altro che testamento biologico, inquinamento e trasporti, aborto, incentivi contro la disoccupazione, alleggerimento della pressione fiscale.

Molto meglio interrogarsi sull'albo degli erboristi o su quello dei sociologi, magari passando attraverso la corporazione dei «radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero». Per non parlare dell'Albo delle città d'arte e del Fondo per le città d'arte, che sa tanto di trappola per ingoiare i soldini del contribuente. Eppoi quali sono i requisiti per diventare città d'arte? Un castello vale più o meno di un rudere di terme romane? E una necropoli «pesa» come una chiesa? I consulenti sono avvisati: occhio alle scoperte taroccate, c'è il rischio di far passare per luogo d'arte un posto senza arte nè parte...



**LE DIECI STRANEZZE
AL VAGLIO DEL PARLAMENTO**

1 Nuovo ordinamento delle attività del carnevale

Il cardine della proposta di legge è costituito dalla "Commissione centrale per il carnevale" (art.2) con il compito di esaminare le "tematiche generali concernenti le attività del carnevale". Gli illustri membri dovranno recarsi alle riunioni su veicoli di ordinanza, cioè su carri allegorici gettando coriandoli e confetti durante il tragitto ed esibendo uniformi carnascialesche d'ordinanza, comunemente dette "costumi".

2 Disposizioni in materia di promozione e svolgimento dell'attività di home food

L'art. 1 precisa che per "home food" si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative. Lo testimoniano anche le madri: "Questa casa non è un albergo".

3 Disciplina della professione di autista di rappresentanza

Il progetto di legge elenca dettagliatamente le principali attività dell'autista specificando che "guida il mezzo adottando un comportamento di guida sicura in base a: codice della strada, condizioni del traffico, situazione meteorologica, condizioni stradali".

4 Preparazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Cos'è un ortaggio di quarta gamma? Recita l'art. 2: "Si definiscono di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura, che dopo la raccolta sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità, atti a valorizzarli". Chiaro no?

5 Disposizioni fiscali per incentivare la figura di "nonna e nonno vigile"

I nonni vigile saranno dotati di apposito tesserino per il riconoscimento: speriamo solo che all'atto di esibirlo non si confondano con la carta giovani del nipote....

6 Disciplina dello sport di cittadinanza

Proposta firmata da 37 deputati. Unica interpretazione possibile: "Istituire un registro di associazioni sportive al fine di percepire contributi pubblici".

7 Riordino della disciplina delle professioni intellettuali e istituzione di una Carta giovani per la fruizione di servizi culturali

Progetto di creazione di un "Consiglio nazionale dei giovani" per far accedere le nuove generazioni al futuro (?). Istituzione della Carta giovani (dai 15 ai 29 anni, dopo non si è più giovani, sigh!).

8 Istituzione del Museo nazionale di cartapesta in Viareggio

In tempi di crisi la cartapesta appare come un bene rifugio: roba da collezionisti.

9 Istituzione dell'albo professionale dei consulenti filosofici

Il consulente avrebbe dovuto tutelare le nostre menti e l'ordine avrebbe dovuto evitare che persone non debitamente formate e certificate dallo Stato ci traviassero dal bene comune?

10 Due proposte di legge sulla dieta mediterranea

Nelle gare d'appalto per la refezione scolastica vanno preferite quelle che si basano sulla "dieta mediterranea". Legumi e pesci sì, carni rosse e latticini no. L'amata fettina di tacchino? Non pervenuta.

Fonte: Istituto Bruno Leoni - Graduatoria stilata dall'avvocato Silvio Boccalatte

«L'avvocato Di Pietro va sospeso Ha violato codice e deontologia»

Pubbligate le motivazioni del Consiglio nazionale forense: prima ha scaricato il suo assistito, poi lo ha anche accusato

È online l'integrale della «condanna» a tre mesi di sospensione dell'avvocato Antonio Di Pietro. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) a fatica si possono scovare le dieci pagine delle motivazioni con le quali il leader dell'Italia dei Valori è stato duramente sanzionato per l'illecito deontologico - già evidenziato dall'ordine di Bergamo - compiuto ai tempi in cui Tonino aveva abbandonato la toga da pm per indossare quella di avvocato, illecito consumato ai danni di un suo assistito, che peraltro era anche il suo migliore amico. Nel documento in pdf contenuto nella banca dati dell'organo degli avvocati, vi è la prova provata delle scorrettezze e del tradimento compiuto del paladino dei moralisti nei confronti dell'inseparabile Pasqualino Cianci, coinvolto nel misterioso omicidio della moglie avvenuto a Montenero di Bisaccia l'8 marzo del 2002. In pillole: venuto a conoscenza del fatto di cronaca nera nel suo paese natale, l'ex pubblico ministero Antonio Di Pietro si precipitò in Molise a prendere la difesa dell'amico, che ospitò personalmente a casa. Dopodiché, contravvenendo agli obblighi deontologici e infischiosene delle indagini da lui stesso svolte, lo avrebbe brutalmente rinnegato. Come? Diventando l'avvocato delle parti civili, ovvero della controparte processuale a fianco dell'accusa, non appena ebbe sentore che Cianci sarebbe finito indagato per omicidio. Di Pietro, che oggi straparla contro il «Giornale» sulla vicenda Boffo, ha commesso il peggiore dei peccati: ha tradito la fiducia della persona assistita e l'affetto della persona che più gli era stata vicina nella vita: «La condotta del professionista - è scritto nel documento - integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita e l'illecito deontologico». La singolare condotta dell'avvocato Di Pietro, ad avviso del Consiglio, cozza violentamente con l'articolo 51 del codice deontologico forense laddove si fa chiaramente divieto al difensore di assumere un incarico analogo contro lo stesso cliente nel medesimo procedimento. Di infrangere quella norma, a Tonino, è fregato poco quando s'è accorto che per Pasqualino si stava mettendo male. Non solo non gli ha detto nulla al momento di passare dall'altra parte, ma al clou dell'inchiesta s'è messo pure a fare lo sbirro per incastrare Pasqualino. Bell'amico. Bell'avvocato. Bell'esempio. La sentenza che lo svergogna è online. Carta canta.

GMC

di interessi in conflitto con quelli del Cianci. Nessun rilievo ha l'affermazione del professionista di avere ricevuto un mandato collettivo dalle parti offese finalizzato alla ricerca della verità e dell'autore dell'omicidio della signora D'Ascenzio, posto che i mandati delle parti offese furono assunti solo successivamente al mandato ricevuto dal Cianci e solo dopo che l'avv. Di Pietro aveva assunto le informazioni testimoniali dello Sparvieri; deposizioni che indussero il professionista a rimettere il mandato del primo assistito e a richiedere nei suoi confronti un ampliamento delle indagini che erano in corso nei suoi confronti.

La condotta del professionista integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà (artt. 5, 6, 7 del codice deontologico forense) nei confronti della parte assistita e integra altresì l'illecito deontologico previsto dall'art. 51 del codice deontologico forense.

All'accertamento della sussistenza degli illeciti contestati, pur nei limiti di cui alla pronuncia, non può che conseguire la sanzione disciplinare.

PROVA La decisione della Consulta nazionale forense che ha respinto il ricorso di Di Pietro e confermato la sospensione per tre mesi



■ Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il ministero della Giustizia (...) ha emesso la seguente decisione sul ricorso presentato dall'avv. Antonio Di Pietro avverso la decisione (...) con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre.

FATTO

Con esposto (...) il sig. Pasqualino Cianci (...) a quel tempo imputato nel procedimento penale (...) pendente davanti alla Corte d'Assise di Campobasso per l'omicidio di D'Ascenzio Giuliana, in vita moglie dell'esponente, riferiva quanto segue:

1) di aver perduto la moglie assassinata nella casa di abitazione della famiglia, subendo al tempo stesso un'aggressione che ne aveva determinato il ricovero all'Ospedale di Termoli, dal quale era stato dimesso il giorno successivo;

2) di essere stato sentito, qualche ora dopo il ricovero, a sommarie informazioni testimoniali e di essere stato al tempo stesso raggiunto dall'avv. Antonio Di Pietro, appositamente accorso da Milano, in ragione di un antico rapporto di amicizia, tale che subito lo stesso avvocato aveva redatto, di suo pugno, la nomina a difensore dello stesso Cianci, a quel tempo individuato come parte offesa;

3) di essere stato indotto dall'amico difensore, che nel frattempo aveva provveduto alla nomina di un CT (consulente tecnico, ndr) di parte per presenziare all'autopsia sul corpo della moglie, ad alloggiare nella sua casa di Montenero di Bisaccia, dove lui stesso si era trattenuto per diversi giorni, parlando con l'assistito ed assumendo una serie di notizie sui rapporti familiari, sui suoi movimenti e sulla situazione economica della famiglia;

4) che dopo alcuni giorni, senza preavviso, l'avv. Di Pietro gli aveva comunicato la volontà di non più assisterlo, senza dare alcuna giustificazione alla sua decisione e trasferendo la sua difesa ad altro di-

fensore con il consenso dell'assistito, che aveva cieca fiducia in lui;

5) che alla prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Campobasso l'avv. Di Pietro si era presentato come difensore delle parti civili, costituito contro l'esponente (Cianci, ndr);

6) che l'avv. Di Pietro aveva fatto uso di informazioni acquisite dall'assistito contro lo stesso e che emblematico di tale situazione era il fatto che, all'udienza del 17 maggio 2005, era stato sentito il teste Antonio Sparvieri, escusso (interrogato, ndr) dallo stesso avv. Di Pietro, quale difensore di Pasqualino Cianci, al tempo parte offesa;

7) che dopo l'escussione dello Sparvieri da parte dell'avv. Di Pietro, quest'ultimo si era fatto conferire il mandato dalle altre parti offese ed aveva depositato (...) memoria, con la quale, in qualità di difensore dei familiari della deceduta Giuliana D'Ascenzio, aveva depositato la nomina di nuovo difensore di fiducia del Cianci, contestuale alla sua rinuncia (...). L'esponente (Cianci, ndr) ravvisava nella condotta del professionista (Di Pietro, ndr) la violazione dei doveri di lealtà e probità e dei doveri imposti dagli artt. 35, 36 e 37 del codice deontologico forense e chiedeva l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. Di Pietro.

ESPOSTO FONDATA

(...) L'avv. Di Pietro contestava la fondatezza dell'esposto; ribadiva di non avere mai difeso il Cianci in qualità di imputato; precisava di essere stato designato difensore delle parti civili; escludeva che la sua condotta potesse integrare violazione delle norme (...); escludeva che si fosse determinato un conflitto di interesse fra le parti assistite, avendo egli assunto la difesa delle parti lese ed essendo venuto meno l'incarico del Cianci prima che si verificasse formalmente un qualsiasi conflitto; escludeva, infine, di avere appreso dal Cianci informazioni per lui compromettenti e sosteneva che una sua eventuale rinuncia al mandato processuale avrebbe potuto determinare pregiudizio alle parti lese.

IL FASCICOLO

Con delibera (...) il Consiglio del-

l'Ordine degli avvocati di Bergamo disponeva l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Antonio Di Pietro. (...) Dopo alcuni rinvii, acquisita la documentazione prodotta dall'incolpato e svolta l'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo (...) ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.

I MOTIVI DELLA SOSPENSIONE

1) L'avv. Di Pietro aveva assunto la difesa di Pasqualino Cianci il giorno stesso dell'omicidio della moglie di questi e che, in costanza di tale mandato, egli aveva espletato attività difensiva nel suo interesse (...);

2) (...) L'Avv. Di Pietro aveva cessato di assistere il suo difeso (lo stesso Cianci, ndr), per formale revoca del mandato, continuando ad assistere gli altri congiunti della defunta (...);

3) (...) La revoca del mandato celava, in realtà, una rinuncia al mandato da parte del difensore, come emergeva dall'esposto e dalle dichiarazioni rese dall'avv. Di Pietro (...) che si era reso conto della possibilità che il Cianci potesse essere indiziato dell'omicidio della moglie;

4) (...) In entrambi i casi (revoca o rinuncia) il disposto dell'art. 51 dei c.d.f. fa divieto all'avvocato di assumere incarico contro un ex cliente (...);

5) Irrilevante e comunque infondata è la tesi che il difensore avrebbe assunto un mandato collettivo delle parti civili (...)

LA BOCCIATURA

Il Consiglio dell'Ordine riteneva la condotta del professionista di rilevante gravità, anche in ragione dei rapporti stretti e confidenziali che egli aveva con il Cianci (...). Avverso la decisione (...) l'avv. Di Pietro ha proposto tempestivo ricorso (...) che non merita accoglimento (...). È pacifico (...) che:

1) l'avv. Di Pietro ha assunto il mandato di Pasqualino Cianci

(...) lo stesso giorno in cui era avvenuto l'omicidio della signora Giuliana D'Ascenzio, quando l'assistito era ancora ricoverato all'ospedale di Termoli;

2) il successivo giorno l'avv. Di Pietro (...) dava incarico al prof. Armando Colagreco di partecipare agli accertamenti di carattere medico legale (...);

3) (...) l'avv. Di Pietro, nella qualità di difensore del Cianci, nella masseria di Michelino Bozzelli, procedeva a richiedere informazioni al sig. Antonio Sparvieri consucero di Pasqualino Cianci (...);

4) il giorno successivo (...) l'avv. Di Pietro acquisiva il mandato, redigendolo di suo pugno, dei genitori e dei fratelli della defunta;

5) (...) l'avv. Di Pietro, quale avvocato di fiducia dei familiari della signora D'Ascenzio, depositava agli atti del procedimento penale memoria difensiva (...) e chiedeva che fossero acquisiti alcuni documenti specifici che si trovavano presso l'abitazione della defunta e del suo precedente assistito Pasqualino Cianci e che fossero svolte presso istituti di credito e nei confronti di privati.

LA CONDANNA FINALE

(...) Non vi è dubbio, quindi, che il ricorrente abbia dapprima assunto il mandato dei Cianci e che, solo dopo le prime risultanze istruttorie (...) abbia rinunciato al mandato (...). Non è dubbio che la condotta tenuta dall'avv. Di Pietro integri violazione del disposto dell'art. 51 del codice deontologico forense, che vieta all'avvocato di assumere un mandato professionale contro un proprio precedente assistito. (...) La condotta del professionista integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà (artt. 5, 6, 7 del codice deontologico forense) nei confronti della parte assistita (...). All'accertamento della sussistenza degli illeciti contestati, pur nei limiti di cui alla pronuncia, non può che conseguire la sanzione disciplinare. Quanto alla determinazione della sua misura, ritiene questo Consiglio che la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre, irrogata con la decisione impugnata, sia adeguata alla gravità dell'illecito compiuto.



I QUESITI SU DIRITTO DI FAMIGLIA E IN MATERIA DI EREDITÀ E SUCCESSIONI

L'avvocato di famiglia

avv. GIOVANNA COMANDÉ corso A. Podestà 6/5

tel. e fax: 010 8686807; e-mail: giovannacomande@fastwebnet.it

Per problemi di eredità e successioni

indirizzare all'associazione C.L.A.S.S.E.

Questa rubrica è anche nel programma radiofonico **Il Condominio** ogni mercoledì mattina su **Radio 19**

Figlia "negata" al padre ecco come difendersi

Sono sposato da due anni e mezzo, e ho una figlia di 14 anni che è stata affidata - in modo condiviso - a noi genitori. Di fatto però sta sempre dalla madre. Ora, mia moglie (a causa di problemi nati già prima della separazione) considera la figlia quasi una sua proprietà. "Te la faccio vedere, oppure no", "Sei arrivato in ritardo, quindi non la vedi anche perché lei non ne ha voglia", "Oggi è uscita con il suo ragazzo"... frasi del genere sono la regola. Non riesco a dialogare, e non vedo una via d'uscita.

Lettera firmata Genova

*** Gentile amico, questo non la consolerà, ma sappia che situazioni del genere sono abbastanza comuni. Cerchiamo di capire come dovrebbero invece funzionare le cose: il genitore affidatario è tenuto a collaborare al diritto di visita ai figli dell'altro genitore, e non può assolutamente assecondare il comportamento dei minori che rifiutano di incontrarlo, magari a causa del clima conflittuale che esisteva nella coppia prima della separazione. Quindi sua moglie non può frustrare le sue legittime aspettative, trovando giustificazione ai rifiuti della figlia a vederla. Semmai dovrebbe attivarsi affinché l'atteggiamento di sua figlia trovi un punto di equilibrio nei suoi confronti. Tanto più che la corte di Cassazione, poco tempo fa, ha addirittura accolto la richiesta di "risarcimento dei danni morali" di un padre che si trovava in una condizione assai simile alla sua, nei confronti della ex moglie che aveva "assecondato il rifiuto opposto dalla figlia minore alla frequentazione del padre". E non ha ritenuto rilevante la conflittualità familiare esistente prima della separazione.

Mantenimento non corrisposto si può "pignorare" lo stipendio

Sono stanca, esaurita e soprattutto sola. Sinteticamente: sono separata, ho un figlio di 10 anni assegnato a me, e mio marito mi passava per lui

400 euro al mese. Adesso sono cinque mesi che non mi passa un centesimo, ho uno stipendio di 1050 euro e ne pago 500 di affitto. Non so come andare avanti. Disperata, ho detto a mio marito che se non mi corrispondeva gli arretrati non avrebbe più visto il bambino, nemmeno per le vacanze. Cosa posso fare?

Lettera firmata Genova

*** Carissima, in effetti di fronte a situazioni come questa si fatica a trovare le parole. Tuttavia per poterle dare un consiglio concreto, mi mancano alcuni elementi, a completamento del quadro della situazione. Posso però dirle di fare attenzione: una sentenza della corte di Cassazione di quest'anno ha affermato proprio che "se una madre impedisce al padre di trascorrere con il figlio il periodo assegnato in fase di separazione commette il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. E se poi subordina il consenso al pagamento dell'assegno mensile, commette anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Il caso di cui si discuteva era in tutto e per tutto simile al suo, come vede. Quanto ai suoi diritti, mancando altri elementi, non posso scendere nello specifico, tuttavia sappia che, se suo marito esercita un lavoro dipendente, cioè riceve una busta paga, lei può chiedere, con l'intervento di un avvocato, che venga trattenuto il quinto dello stipendio di suo marito, e le venga versato direttamente su conto corrente, per un importo pari agli arretrati, e per l'assegno mensile futuro. Sappia anche che per questa azione lei può accedere al gratuito patrocinio - sempre che sia in possesso dei requisiti relativi - e per

questo può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, a Palazzo di Giustizia.

Alla morte dei nonni reversibilità ai nipoti a carico

È vero che della pensione di reversibilità possono beneficiare anche i nipoti?

Lettera firmata e-mail

*** In effetti con una sentenza tutto sommato vecchiotta (risale al 1999) la corte Costituzionale ha stabilito che in caso di morte dei nonni, la pensione può passare ai nipoti che erano a loro carico. In questo caso non è cioè necessario che esista uno specifico provvedimento di "affidamento" da parte del giudice, in quanto la legge prevede che gli ascendenti hanno comunque l'obbligo di provvedere al mantenimento e alla educazione dei minori, se questi sono privi dei genitori, o se questi non ne hanno i mezzi. Il nipote che vive con i nonni ha diritto alla pensione di reversibilità se i suoi redditi personali non superano il trattamento minimo di pensione, maggiorato del 30 per cento.

Sono detraibili le spese per curare la prole

Sono separato. Mio figlio maggiorenne vive con la madre, ma ha diversi problemi. Di fatto io pago molte sue spese: di recente quelle per le cure dentistiche e per uno psicoterapeuta. Posso detrarre dalle tasse?

Lettera firmata Savona

*** Secondo la legge, a poter usufruire della detraibilità delle spese e degli oneri sostenuti in favore dei figli a carico è il genitore cui è inte-

stato il documento che giustifica le spese stesse. Se il documento è intestato al figlio, la detrazione può essere effettuata dai due genitori, generalmente al 50 per cento ciascuno. Ovviamente questa percentuale può essere modificata in base al reale sostentamento della spesa, che risulti però da una annotazione sulla relativa certificazione documentale. La circostanza che il figlio sia maggiorenne, e conviva con l'altro genitore, non è importante ai fini della detrazione. Ma attenzione: il figlio non deve avere un reddito proprio superiore a 2840 euro.

Con l'affido esclusivo non cade la potestà dell'altro genitore

Ho deciso di separarmi da mio marito, perché ritengo che una ipocrita convivenza forzata non faccia bene

a nessuno. Il problema grosso che ci troviamo ad affrontare è quello dell'affido del figlio. Mi spiego: mio marito è nel pieno di una malattia (epatite C), e in questo momento non riesce nemmeno a stare in piedi. Però è accaduto dalla madre, presso la quale vive, e i suoi rapporti con nostra figlia di 4 anni sono buoni, anche se non molto frequenti per via della malattia. Vorrei sapere se, in una situazione come questa, posso ottenere l'affido esclusivo della piccola (anche se il padre non è molto d'accordo, e crede che io voglia approfittare della situazione). Con l'affido esclusivo non ci sarebbero meno problemi burocratici nella gestione della figlia, e dunque questo non farebbe anche l'interesse di mio marito?

Lettera firmata Genova

*** Cara lettrice, mi sembra che lei abbia le idee abbastanza chiare: è

vero anzitutto che l'affido esclusivo a uno dei genitori non fa affatto decadere la potestà in capo all'altro. Un caso analogo al suo è stato risolto dal Tribunale per i minorenni di Trento, nella cui sentenza si può leggere: "In considerazione della non contestata difficile situazione di salute di uno dei genitori, il Tribunale per i minorenni può disporre l'affido esclusivo del figli alla madre, per consentire una continuità di esercizio della potestà che, ove venisse disposto il regime condiviso ad entrambi i genitori, potrebbe essere interrotta da ulteriori crisi di salute del padre, con grave pregiudizio del minore". Direi che la sua situazione si rispecchia molto in questa.

Furto con scasso, i danni li paga il proprietario dei muri

Mi rendo conto che il mio caso esula da quelli di sua competenza, ma vorrei comunque una opinione. Ho un negozio (in locazione) che ha subito un furto con scasso di una serranda. È vero che, in casi come questi, le spese di riparazione spettano al proprietario?

Lettera firmata Chiavari

*** Effettivamente il suo caso è abbastanza estraneo, rispetto a quelli che abitualmente trattiamo in questa rubrica. Comunque in linea di principio posso confermare la sua opinione: effettivamente secondo la legge lo "scasso" costituisce un evento che non è imputabile al conduttore (cioè a lei), e dunque le spese per il ripristino della serranda de-

vono porsi a carico del locatore. Lo prevede l'articolo 1588 del Codice civile, che specifica che in casi come questi il conduttore (cioè lei) deve però provare che quanto accaduto

non gli è imputabile, che non ha colpa, e che tutto dipende da cause di forza maggiore (cioè l'opera dei ladri). In tal caso, sempre secondo il codice, "il locatore è tenuto a mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, e ad eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore".

Il coniuge più in gamba deve curare l'altro: è legge

Mio padre ha 85 anni, è lucido mentalmente, ma ha problemi fisici. Mia madre ha dieci anni di meno. Qualche giorno fa, tornando dalle ferie, ho trovato mio padre, a casa sua, in condizioni penose, anche dal punto di vista igienico. Mia madre si era assentata per qualche giorno (mi ha detto lui), ed era andata via con amiche. Le ho telefonato e tutto quello che ha saputo dirmi è: "Tuo padre ha la testa a posto e può badare a se stesso". Sono furibondo.

Lettera firmata Genova

*** La capisco perfettamente, perché casi come il suo non sono rari. Il problema è delicato, perché pone dei problemi all'interno della famiglia. Sappia però che per legge la semplice vecchiaia "può essere causa di incapacità di provvedere a se stessi", e dunque se il coniuge non si cura dell'altro coniuge, lasciandolo vivere in "pessime condizioni igieniche" rischia una condanna in base all'articolo 591 del codice Penale (il reato è quello di abbandono di incapace, anche se di fatto non si tratta di incapacità mentale classica). Le citazioni che ho fatto vengono da una sentenza della corte di Cassazione, quinta sezione penale. Il caso era tutto sommato simile al suo: un anziano era stato trovato in casa, in grave stato di degrado, mentre la moglie era in villeggiatura altrove. Le consiglio, passata la collera, di stabilire insieme ai suoi genitori se non sia il caso, in futuro, di provvedere in qualche modo al papà, in caso di "vacanza" della mamma. In ogni caso la legge parla chiaro: siamo in presenza di un reato penale.



GIUSTIZIA FALLITA**L'indifferenza
del Csm**

Scarcerati i tre albanesi autori di decine di furti in ville tra Veneto e Lombardia. La Procura non ha chiesto il rinvio a giudizio nei termini di legge. A Firenze è morto un giovane, Leonardo Rusciano, accoltellato da un albanese già condannato per violenza sessuale, ma fuori grazie a una sospensione della pena. Purtroppo siamo assuefatti a questa rituale e rassegnata manifestazione di impotenza delle vittime ed all'altrettanto beata indifferenza e silenzio del signor Palamara, presidente del Csm, un organo lento, bizantino, pigro e fallito. Come la giustizia italiana.

Luca Merli
e.mail



Casse di previdenza / 2. Com'è stato applicato il decreto anticrisi

Gli avvocati «congelano» 133 milioni

La ricognizione dei titoli affidata ai consulenti di Prometeia

È una delle due casse di previdenza (l'altra è **Enpaia**, l'ente dei dipendenti agricoli) che ha utilizzato il decreto anticrisi per congelare il valore dei titoli al dicembre 2007. **Cassa forense**, grazie a questa scelta, ha evitato svalutazioni per 133,8 milioni di euro (vedi anche il «Sole-24 Ore» del 30 agosto).

Ma facciamo un passo indietro. Il decreto ha consentito di valutare i titoli dell'attivo circolante (ovvero destinati a una rapida cessione) con le stesse modalità di quelli immobilizzati (considerati strate-

gici) e quindi svalutando la componente a «perdita di valore durevole». Non esistendo però una definizione univoca di perdita durevole, come fanno osservare gli amministratori nella relazione al bilancio della cassa, gli stessi hanno preferito affidare tale compito ad un consulente finanziario indipendente: la scelta è caduta sulla bolognese **Prometeia**.

In particolare, l'analisi non ha riguardato tutto il portafoglio ma solo il pacchetto di azioni che presentano un valore superiore a 30 milioni di euro. Il risultato ha portato alla definizione di perdita durevole di valore quando «la differenza tra costo medio ponderato e il valore inferiore indicato dalla forbice individuata da Prometeia - si legge nel bilancio - presenta un arco temporale di recupero superiore ai tre anni». La metodologia? Vengono utilizzate analisi di scenario sia generale sia settoriale, oltre agli stru-

menti statistici, il tutto in un'ottica triennale.

Quindi per i titoli azionari immobilizzati, iscritti in bilancio al costo di acquisto, si è allineato a 2,2 euro il solo titolo **Unicredit** e ciò ha compor-

tato una svalutazione superiore ai 35 milioni di euro. E per i titoli del circolante? L'ente ha portato il valore di **Telecom Italia** a 2 euro sulla base del livello minimo della forbice indicata da Prometeia

mentre per tutte le piccole partecipazioni dei settori banche e comunicazioni è stato applicato il consensus di Bloomberg a 12 mesi come valore di riferimento.

Nel portafoglio degli avvocati infine c'è da segnalare anche la presenza, seppur minima, di obbligazioni **Lehman Brothers**. Per tali bond il valore di bilancio è pari alla quotazione di ammissione al *chapter 11* (la procedura di liquidazione Usa) fornita anche in questo caso da Bloomberg, vale a dire l'80% in meno del prezzo medio di carico.

Alla fine, nei conti 2008 sono stati accantonati 153,6 milioni nel fondo oscillazione titoli, di cui 35,2 milioni a carico di Unicredit e 118,3 milioni per i titoli azionari esposti nel circolante.

Ma se non fosse stato applicato il decreto anticrisi? L'ammontare totale delle rettifiche di valore sarebbe stato pari a 287,4 milioni. Ergo: cassa forense ha «risparmiato», in termini di rettifiche, 133,8 milioni di euro.

Ecco il patrimonio degli avvocati

	2008'	%	2007'	%
Azioni e gestioni patrimoniali	1.120,97	29,3	1.104,00	29,9
Obbligazioni e gestioni bilanciate	1.973,49	51,5	1.639,72	44,4
Obbligazioni fondiarie	34,42	0,9	45,99	1,3
Altre forme di investimento *	178,90	4,7	416,78	11,3
Totale patrimonio mobiliare	3.307,78	86,4	3.206,50	86,9
Patrimonio immobiliare	407,85	10,7	406,77	11,0
Fondi immobiliari	111,67	2,9	78,07	2,1
Totale patrimonio immobiliare	519,52	13,6	484,84	13,1
Totale patrimonio	3.827,30	100,0	3.691,34	100,0

(1) Comprensivo delle riprese di valore e al netto del fondo oscillazioni titoli; (*) liquidità e Pci
Fonte: Cassa forense, Bilancio 2008

© RIPRODUZIONE RISERVATA

